



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominata
"Garante nazionale"

e

Il Garante regionali dei diritti delle persone con disabilità, o analoghi organismi regionali
istituiti anche per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominati
"Garanti regionali",
d'ora in poi anche "Parti"

premesse che

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, sancisce il diritto delle persone con disabilità di vivere in condizioni di piena uguaglianza e inclusione sociale, impegnando gli Stati a garantire l'effettività di tali diritti attraverso misure di carattere normativo, amministrativo e giudiziario;
- tra i principi-cardine dell'ordinamento italiano, vi è il principio di sussidiarietà (sussidiarietà *in senso verticale*), che attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e, dall'altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove quest'ultimo sia in grado di svolgerle in modo più efficace (art. 118 Cost., come introdotto con la L. Cost. n. 3/2001) e si in grado, quindi, di rendere effettivi i diritti dei cittadini;
- in particolare, la legislazione italiana individua strumenti di vigilanza, tutela e garanzia per la protezione dei diritti delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale, affidati all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dal D. Lgs. 20/2024;
- a livello regionale operano i Garanti regionali, istituiti dalle rispettive leggi regionali per assicurare interventi a favore delle persone con disabilità nei propri territori e dare risposta alle esigenze di tutela specifica dei diritti delle persone con disabilità a livello territoriale;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni e altri soggetti, purché l'accordo preveda una effettiva realizzazione degli obiettivi comuni, senza la previsione di alcun compenso né onere finanziario a carico delle parti;

visto

- il regolamento europeo 2016/679 ed il D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici per le proprie finalità istituzionali;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- la legge 18 giugno 2009, n.69, che all'art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il d.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che istituisce l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;
- il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità;

considerato che

- a decorrere dal 1° gennaio 2025 è operativa, ai sensi del citato D. Lgs. 20/2024, l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;
- il Garante nazionale, ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. n. 20/2024, comma 1, lett. d), riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 67/2006, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Garante nazionale deve stabilire, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
- il Garante nazionale, inoltre, all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, può esprimere, con delibera collegiale, pareri motivati;
- il Garante nazionale, pertanto, nella fase di avvio delle attività e dell'esercizio delle funzioni e prerogative assegnategli, ha la necessità di individuare modalità e tempistiche efficaci di gestione delle segnalazioni anche attraverso collaborazioni con altri organismi;
- l'art. 4 del suddetto decreto legislativo attribuisce al Garante nazionale il compito di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i Garanti regionali e con altri organismi pubblici competenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, al fine di favorire uno scambio informativo efficace e un coordinamento sistematico volto ad assicurare una corretta, omogenea e concreta applicazione delle disposizioni normative;

Alla luce delle suddette premesse, facenti parte integrante del presente Protocollo, le *Parti*:

- condividono l'obiettivo di promuovere un sistema armonizzato per la gestione delle segnalazioni, assicurando interventi efficaci su tutto il territorio nazionale e rafforzando la collaborazione tra i soggetti coinvolti, anche attraverso un raccordo tra i diversi livelli territoriali ed istituzionali.
- ravvisano la necessità di concordare le modalità di collaborazione reciproca sulle tematiche relative ai diritti delle persone con disabilità, anche in ordine alla trattazione delle segnalazioni concernenti violazioni di tali diritti, in modo da garantire un'azione congiunta e tempestiva, confacendosi ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1 Il presente Protocollo individua le modalità di collaborazione tra il Garante Nazionale e i Garanti regionali per la gestione efficace delle problematiche oggetto di segnalazioni relative alla violazione di diritti delle persone con disabilità, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale tra i livelli di potere dello Stato italiano.
- 1.2 Gli obiettivi del Protocollo sono i seguenti:
 - definire, sulla base delle rispettive competenze assegnate dalle leggi istitutive, gli ambiti di collaborazione tra le Parti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire la massima efficacia ed economicità dell'azione di tutela e di intervento;
 - assicurare la tempestiva ed efficace gestione delle problematiche segnalate attraverso modalità condivise;
 - concordare le modalità operative di intervento sull'intero territorio nazionale, garantendo equità di trattamento tra tutti i soggetti coinvolti;
 - monitorare congiuntamente l'efficacia delle misure adottate, individuando eventuali criticità ed eventuali utili azioni correttive;
 - promuovere, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, l'utilizzo di strumenti informatici avanzati per la digitalizzazione del sistema di gestione delle segnalazioni, garantendo sicurezza dei dati e delle informazioni, trasparenza ed efficienza.
- 1.3 Il Garante nazionale condividerà con i Garanti Regionali, le informazioni rilevanti nel rispetto delle disposizioni sovranazionali e della normativa italiana specifica in tema di tutela della privacy ed in particolare di trattamento dei dati personali e sanitari, sicurezza informatica, con le modalità che verranno individuate congiuntamente.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE E DI INTERVENTO CONGIUNTO

- 2.1 **Segnalazioni pervenute al Garante nazionali condivisibili con i Garanti regionali:** rientrano in tale categoria le segnalazioni relative a problematiche inerenti alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti:
 - ostacoli all'accessibilità di strutture sanitarie, uffici pubblici o ambienti di lavoro a livello regionale;

- barriere di ogni genere, servizi, strutture, enti pubblici o privati operanti a livello regionale o comunale
 - mancata erogazione di servizi assistenziali, socio-sanitari o sanitari di competenza regionale (es. Progetti di vita, Piani assistenziali individuali, Riabilitazione, trasporti, vita indipendente, dopo di noi, ecc.);
 - episodi di discriminazione o esclusione in ambito scolastico o lavorativo riferibili a enti regionali;
 - discriminazioni indirette subite dai caregiver delle persone con disabilità.
- 2.2 Qualora una segnalazione rientrante nella categoria di cui al punto 2.1 venga trasmessa al Garante nazionale, quest'ultimo, previo esame dei presupposti, può inoltrare la segnalazione al Garante regionale, istituito a livello territoriale.
- 2.3 **Segnalazioni pervenute ai Garanti regionali condivisibili con il Garante nazionale:** rientrano in tale categoria le situazioni che presentano una dimensione sovraregionale o siano attinenti a politiche di interesse collettivo nazionale, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle che riguardano:
- violazioni sistemiche e diffuse su scala nazionale;
 - questioni che coinvolgono più Regioni o enti a competenza nazionale.
- 2.4 Qualora una segnalazione rientrante nella categoria di cui al punto 2.3 venga trasmessa ai Garanti regionali, questi ultimi, previo esame dei presupposti, possono inoltrare la segnalazione al Garante nazionale.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 3.1 Le segnalazioni possono essere presentate da:
- Persone con disabilità;
 - Familiari o caregiver;
 - Associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
 - Cittadini che abbiano conoscenza diretta di violazioni dei diritti;
 - Cittadini che mantengono l'anonimato ma che presentano segnalazioni con documentazione su discriminazioni a carico di persone con disabilità o dei loro caregiver.
- 3.2 Le segnalazioni potranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali:
- Posta elettronica certificata (PEC) istituzionale del Garante interessato;
 - E-mail istituzionale;
 - Sportelli fisici presso le sedi dei Garanti;
 - Numero telefonico dedicato (ove previsto);
 - Associazioni rappresentative che dovranno prontamente inoltrarle all'Autorità Garante competente, informando contestualmente il segnalante;
 - Sito istituzionale (ove previsto).

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 4.1 **Presa in carico:** registrazione della segnalazione, verifica della documentazione, eventuale assegnazione al Garante nazionale o al Garante regionale istituito a livello territoriale, previo assolvimento, da parte dell'Autorità che opera la raccolta dei dati, di tutti gli obblighi in materia di tutela della privacy e acquisizione del consenso al trattamento dei dati, qualora necessario, e notifica al segnalante.

- 4.2 **Istruttoria:** analisi preliminare, eventuale richiesta di integrazioni documentale e informativa, coinvolgimento dei soggetti coinvolti ed eventuale audizione del segnalante, per un tentativo di soluzione e/o la formulazione di una proposta di accomodamento ragionevole.
- 4.3 **Intervento e risoluzione:** formulazione di pareri e raccomandazioni, proposta di accomodamenti ragionevoli, monitoraggio dell'attuazione, eventuale trasmissione alle autorità giudiziarie e, in ogni caso, trasmissione della documentazione al Garante che ha registrato la segnalazione.
- 4.4 **Modalità di trasmissione:** Si demanda, a una successiva analisi congiunta l'individuazione delle modalità di trasmissione, da definirsi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sulla base di adeguate valutazioni di sicurezza informatica, avuto riguardo alla natura dei dati trattati e dei rischi connessi al trasferimento delle informazioni.

ARTICOLO 5 - SOPRALLUOGHI E PROCEDURA DI COLLABORAZIONE

- 5.1 Il Garante nazionale può chiedere ai Garanti regionali di svolgere eventuali sopralluoghi nei rispettivi territori, al fine di verificare la presenza di barriere architettoniche ed in generale di verificare tempestivamente il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e accertare eventuali violazioni nel pieno rispetto delle funzioni e prerogative delle disposizioni nazionali e regionali.
- 5.2 Il Garante nazionale può, altresì, individuare modalità congiunte con i Garanti regionali al fine di sollecitare eventualmente le amministrazioni locali competenti (per es. Comuni, Città Metropolitane) nell'adozione di interventi urgenti e adeguati per rimuovere le cause che impediscono la tutela e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
- 5.3 Le attività di sopralluogo possono essere avviate:
- su segnalazione di soggetti interessati;
 - su iniziativa diretta del Garante nazionale;
 - su richiesta di altre istituzioni pubbliche competenti.
- 5.4 Il Garante nazionale concorderà di volta in volta con i Garanti regionali specifiche modalità operative per l'espletamento dei sopralluoghi, definendone ambito, obiettivi e modalità di svolgimento.
- 5.5 Gli esiti dei sopralluoghi dovranno essere trasmessi tempestivamente, mediante PEC, al Garante nazionale per consentire la valutazione e l'adozione di eventuali provvedimenti e/o proposte di accomodamento ragionevole.
- 5.6 Il Garante nazionale collabora con i Garanti regionali per l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni che garantiscano:
- il contrasto ai fenomeni discriminatori, vigilando sulla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità;
 - la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
 - la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte delle persone, anche minori, con disabilità (per esempio, a rischio di esclusione per ragioni di collocazione territoriale o sociale).

ARTICOLO 6 - MONITORAGGIO E TRASPARENZA

- 6.1 Il monitoraggio dell'efficacia del sistema di gestione delle problematiche oggetto di segnalazioni e della collaborazione tra le Parti sarà garantito attraverso:
- organizzazione di tavoli di confronto periodici da remoto tra il Garante nazionale e i Garanti regionali;
 - report periodici;
 - condivisione di indicatori per valutare l'impatto delle misure adottate.

ARTICOLO 7 - DURATA

- 7.1. L'accordo avrà la durata di un anno, prorogabile senza ulteriori comunicazioni tra le *Parti*, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo disdetta da comunicare, a mezzo PEC, con preavviso di almeno 1 mese ovvero salvo decadenza e cessazione dell'incarico del Garante nazionale e/o regionale.
- 7.2 Nei casi di decadenza e cessazione dell'incarico, il Garante è tenuto a darne comunicazione tempestiva, mediante PEC, alle altre parti firmatarie del presente accordo.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

- 8.1. Le parti convengono che per qualsivoglia controversia sarà competente il Foro di Roma e sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 9.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali acquisiti o comunque trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di autonomo titolare del trattamento. Le Parti prendono altresì atto che il mancato conferimento dei dati necessari può comportare l'impossibilità di dare corso, in tutto o in parte, all'esecuzione del presente Accordo.
- 9.2. Resta inteso che l'informativa agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è resa dall'Autorità che raccoglie la segnalazione, quale titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in tale fase. Ciascuna Parte assicura, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e garantisce l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dal Capo III del medesimo Regolamento.
- 9.3. I dati personali saranno trattati da ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione. I dati potranno essere conosciuti dal personale autorizzato al trattamento e da eventuali soggetti terzi appositamente designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 9.4. Tutti i dati e le informazioni di cui le Parti dovessero venire a conoscenza o che si scambiassero nell'esecuzione del presente Accordo hanno carattere riservato e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attuazione dello stesso. È fatto divieto alle Parti di utilizzarli o divulgarli per finalità diverse, salvo quanto imposto da norme di legge.

9.5 Eventuali ulteriori trattamenti per finalità statistiche potranno essere effettuati, ricorrendone i presupposti di legge, esclusivamente in forma aggregata o anonima e nel rispetto della normativa vigente.

Il Presidente dell'Autorità..... *firmato digitalmente*___

Il Garante regionale..... *firmato digitalmente*___

